

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 18/2025 (Atti del Consiglio)

**Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare.
Modifiche alla l.r. 1/2015.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 10 giugno 2025**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11 e l'articolo 35 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale, con l'approvazione dell'ordine del giorno 21 dicembre 2023, n. 695, al fine di semplificare le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare, ha ritenuto opportuno procedere, con una specifica proposta di legge, alla riallocazione del fondo speciale previsto dall'articolo 16 della l.r. 1/2015 per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare, non più sul bilancio del Consiglio regionale, bensì direttamente sul bilancio regionale;
2. l'iscrizione del fondo speciale nel bilancio regionale consente, altresì, di recepire le osservazioni emerse nelle relazioni degli ultimi anni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, sulla copertura delle leggi di spesa. Per i giudici contabili, infatti, il vigente articolo 16 della l.r. 1/2015 ha reciso il collegamento tra il bilancio della Regione e quello del Consiglio regionale configurando un sistema non coerente con la ripartizione di funzioni tra Consiglio regionale, cui spetta l'esercizio della potestà legislativa, e Giunta regionale, competente all'attuazione delle politiche pubbliche tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul bilancio della Regione;
3. la peculiare natura dell'iniziativa legislativa consiliare rispetto all'iniziativa legislativa della Giunta regionale strettamente connessa all'indirizzo politico di legislatura e, ancor prima, al programma di governo di cui all'articolo 32 dello Statuto, consente di prevedere per la copertura finanziaria di proposte di legge d'iniziativa consiliare una disciplina in parte diversa da quella di cui al vigente articolo 15 della l.r. 1/2015 relativo al fondo speciale per i provvedimenti di iniziativa della Giunta regionale. Infatti, l'iniziativa statutariamente garantita a ciascun consigliere risulta autonoma rispetto agli interventi normativi necessari all'attuazione delle politiche settoriali che integrano il programma di governo;

Approva la presente legge

Art. 1

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale.
Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2015

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale

1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa di ciascun consigliere ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.”.

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 marzo 2025, n. 306

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 giugno 2025

Approvata in data 10 giugno 2025

Diventa legge regionale 18/2025 (atti del Consiglio)